



Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)
Tel 0331-266211 Fax 0331-266275
C.F. e P.I. 00221730120
e-mail: protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it
www.comune.cardanoalcampo.va.it

Allegato alla deliberazione di C.C.
N.2..... del 28 APR. 2014

Dott. Angelo ...
Segretario Comunale

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

(Documento approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 28.04.2014)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- le modalità di effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 presentate al Comune di Cardano al Campo in qualità di amministrazione procedente;
- le modalità con cui il Comune garantisce ed assicura agli altri Enti pubblici procedenti la possibilità di acquisizione dei dati in proprio possesso per la effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 citati.

CAPO 1: CONTROLLI QUALE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Art. 2 – Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Per autocertificazioni si intendono:

- certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato decreto;
- qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.

Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono:

- tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalla dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.

I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali, e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

A tal fine, sulle certificazioni medesime, deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi".

Il Comune deve adottare ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni. A tal fine favorirà, in conformità all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per mezzo intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati e documenti attraverso sistemi informatici o telematici tra gli archivi o banche dati del Comune e le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.

Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 è tenuto per i procedimenti di propria competenza, ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Gli uffici comunali interessati, nel predisporre appositi moduli, dovranno inserire negli stessi le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli dovrà comunque essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Art. 3 – Soggetti competenti ad effettuare i controlli.

I controlli di che trattasi sono attivati dal responsabile del procedimento nel cui ambito è stata prodotta la dichiarazione sostitutiva.

Ove il responsabile non sia stato individuato, l'istruttoria procedimentale fa capo al Responsabile del Settore che dovrà, pertanto, provvedere anche alle operazioni di controllo.

Dell'esito delle operazioni svolte dovrà essere disposta relazione ai sensi del successivo art. 15.

Art. 4 – Controlli a campione

La percentuale minima di autodichiarazione da sottoporre a verifica è fissata almeno nel 5%.

La scelta delle pratiche da assoggettare a controllo può essere effettuata:

- a) con sorteggio periodico semestrale, riferito alle istanze presentate nel periodo preso a riferimento;
- b) con sorteggio una tantum, nei casi in cui sia fissato un unico termine di presentazione delle domande;
- c) con sorteggio definito su base di individuazione numerica (es. 1 pratica ogni tot gestite).

La scelta del campione tramite sorteggio è effettuata dal Responsabile P.O. e/o dal responsabile del procedimento, assistito da due testimoni. Di tale operazione viene redatto un succinto verbale, fatte salve le disposizioni particolari stabilite da leggi o regolamenti emanandi e quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/06 e smi.

Tra le autodichiarazioni soggette a verifica devono essere incluse anche le autocertificazioni in materia di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Art. 5 – Controlli mirati

I controlli mirati vengono effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o comunque qualora emergano elementi tali da far ritenere che le stesse configurino in modo improprio stati, fatti o qualità dichiarati.

Per elementi di dubbio si intendono:

- inattendibilità o imprecisione della dichiarazione sostitutiva;
- incoerenza fra le dichiarazioni;
- indeterminatezza della situazione dichiarata;
- contraddittorietà rispetto a dichiarazioni sostitutive aventi lo stesso o simile contenuto rilasciate in occasione di altri procedimenti e/o risultanti dal confronto tra banche dati.

Art. 6 – Adempimenti successivi alla conclusione del controllo

Il Responsabile del settore, qualora siano rilevati, in sede di controllo, elementi di falsità o di mendacio nelle dichiarazioni rese, su segnalazione del responsabile del procedimento ha l'obbligo:

- a) in quanto pubblico ufficiale, di inoltrare immediatamente la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente con indicazione dell'illecito penale e del relativo autore;
- b) di attivare, contestualmente, le procedure amministrative per l'adozione degli atti necessari alla tempestiva sospensione e revoca dei benefici conseguiti dal soggetto sulla base della dichiarazione non veritiera;
- c) di porre particolare cura e sollecito alla procedura amministrativa relativa al recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false dichiarazioni presentate, qualora tale mendacio abbia determinato la concessione al medesimo di benefici di natura economica.

Art. 7 – Modalità del controllo delle dichiarazioni sostitutive

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive è disposto dal Responsabile di Settore e dal Responsabile del procedimento individuato:

- a) **direttamente**, mediante la consultazione dei registri esistenti in Comune per tutte le certificazioni sostitutive al cui rilascio dovrebbero provvedere gli stessi uffici comunali ovvero in presenza, anche per altri scopi, della relativa certificazione o conferma dati in regime di validità;
- b) **richiedendo** la verifica all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, osservando le procedure di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Le verifiche dirette sono effettuate dal settore procedente, a regime, accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, con le modalità disciplinate da apposita convenzione.

Art. 8 – Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

I controlli delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà sono eseguiti tramite organi di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) previo accordo tra gli organi medesimi e la pubblica amministrazione.

Le richieste di controllo sono effettuate nel rispetto della seguente procedura:

- è inviata al responsabile dell'organo di polizia interessato fotocopia della dichiarazione, sulla quale sono annotate le reali circostanze accertate in contrasto con la dichiarazione resa;
- per gli accertamenti da effettuarsi nel territorio comunale è assegnato all'organo di polizia un congruo termine per la risposta;
- gli atti di accertamento sono conservati agli atti.

Art. 9 – Errori sanabili – incompletezza

In presenza di accertati errori sanabili, il Responsabile del settore o il Responsabile del procedimento individuato, invita l'interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendolo che non provvedendovi entro un congruo termine, da indicare sulla richiesta, il procedimento non ha seguito (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

Per realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato o impreciso, se sanabile, il Responsabile del settore deve verificare:

- l'evidenza dell'errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Le incompletezze si intendono sempre sanabili.

In caso di dichiarazioni mendaci personali o fattuali, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del Responsabile del settore cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Responsabile del settore, in qualità di pubblico ufficiale, rilevando falsità o mendacio, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.

Il dichiarante decade, altresì, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).

CAPO 2: CONTROLLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI.

Art. 10 - Modalità di accesso

In ciascun settore è individuato, a cura delle P.O., un responsabile del procedimento di accesso ai dati in possesso del settore medesimo da parte delle altre Amministrazioni procedenti che intendono sottoporre a verifica le autocertificazioni ricevute nell'ambito di procedimenti dalle stesse gestiti. Ove non sia stato individuato, l'istruttoria fa capo al Responsabile del settore.

In esito quanto sopra, sarà predisposto e aggiornato apposito elenco dei responsabili di cui al comma 1 in cui saranno indicati:

- a) il nominativo del responsabile del procedimento;
- b) il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo e-mail cui poter inoltrare la richiesta;
- c) l'indicazione delle banche dati gestite.

Il predetto elenco è pubblicato, in modo accessibile, sul sito internet del Comune.

Art. 11 – Riscontro delle richieste.

Il Responsabile del settore o il responsabile del procedimento di cui all'art. 10, forniscono riscontro alle richieste di controllo entro 30 giorni dalla richiesta.

Delle richieste di verifica ricevute e dei tempi di riscontro, dovrà essere disposta apposita relazione ai sensi del successivo art. 15.

Art. 12 – Controlli richiesti dalle p.a. e/o gestori pubblici e gestori di pubblici servizi su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive presentate

Le richieste pervenute da altre P.A. e/o gestori pubblici e gestori di pubblici servizi, verranno smistate entro cinque giorni dall'acquisizione all'Ufficio Protocollo al Responsabile del settore competente che ha l'obbligo di fornire, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della relativa richiesta al protocollo dell'Ente o della ricezione, in caso di trasmissione tramite fax e/o e-mail, la risposta alle amministrazioni precedenti e ai gestori dei pubblici servizi in merito alle informazioni, dati e documenti di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, come sostituito dal comma 1, lettera c), dell'art. 15 della legge n. 183/2011.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi potranno inviare le richieste di dati e di controllo all'indirizzo di posta certificata dell'Ente.

CAPO 3: CONVENZIONI QUADRO PER L'ACCESSO.

Art. 13 – Attivazione convenzioni.

Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio dei dati necessari per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, il Comune aderisce alle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale approvato con D.Lgs. 7.03.2005 n. 82.

La P.O. del Settore in cui è incardinato il Servizio Informatico, o suo delegato, è incaricato di promuovere e aderire alle convenzioni di cui al comma precedente.

All'atto della messa a disposizione delle banche dati, cessano – limitatamente alle banche dati attivate – le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8.

CAPO 4: DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 14 – Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini comunitari e stranieri

Se le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento sono presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e al condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, i cittadini stranieri autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui al comma 2 e 3, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 15 – Relazione periodica sull'esito dei controlli

I Responsabili dei settori sono tenuti a trasmettere al Segretario Generale, con cadenza semestrale, entro il 15/07 ed il 15/01 di ciascun anno, una sintetica relazione in ordine ai controlli di competenza.

La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:

- 1 - numero delle autocertificazioni ricevute;
- 2 - numero dei certificati, atti e documenti, acquisiti direttamente tramite le P.A. certificanti;
- 3 - numero totale dei controlli diretti ed indiretti effettuati;
- 4 - numero dei controlli effettuati a campione;
- 5 - numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro;
- 6 - esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
 - provvedimenti di revoca dei benefici a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.

Art. 16 - Riservatezza dei dati

I certificati e i documenti trasmessi da altre pubbliche amministrazioni contengono esclusivamente le informazioni previste da leggi o regolamenti e strettamente necessarie per l'emanazione del provvedimento.

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 17 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore delle presenti linee guida si considerano superate tutte le norme incompatibili con il presente atto.

In particolare, viene abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30.01.2002, modificato con successivo atto n. 59 del 26.11.2004.

Art. 18 – Entrata in vigore

Le presenti linee guida entreranno in vigore dopo la loro pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi del vigente Statuto comunale.